



COMUNE DI OULX

DECRETO n. 3 DEL 14.10.2021

OGGETTO: NOMINA DEI SOGGETTI INCARICATI DELL'ACCERTAMENTO E DELLA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI AI SENSI DELL'ART. 9 QUINQUIES DEL D.L. N. 52 DEL 22 APRILE 2021 CONV. L. N. 87 DEL 17 GIUGNO 2021, INTRODOTTI DAL D.L. N. 127 DEL 21 SETTEMBRE 2021 (CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19)

IL VICE SINDACO

Considerato che la struttura organizzativa del Comune di Oulx è articolata in 5 aree omogenee (amministrativa – economico-finanziaria – servizi – tecnica – vigilanza), oltre al Servizio di direzione-legale in capo al Segretario comunale;

Visto il proprio decreto sindacale n. 1 del 27.7.2021 con cui, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 14 CCNL 21.5.2018, sono stati confermati nei titolari delle aree di posizioni organizzative i Responsabili di Servizio fino al 31.7.2022 ai quali, nel rispetto dell'art. 107 TUEL, risulta conseguentemente assegnata la titolarità delle attribuzioni gestionali per l'attuazione dei programmi dell'Ente come desunti dal documento unico di programmazione e dal bilancio;

Ricordato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto che l'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 è considerato una pandemia;

Evidenziato che al fine di scongiurare l'ulteriore propagazione della pandemia, da svariati mesi e su tutto il territorio nazionale, è stata avviata una importante campagna vaccinale;

Dato atto che occorre precisare, in via preliminare che ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto Legge n. 52/2021 la certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si realizzi uno dei seguenti presupposti:

1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale prescritto;
2. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità inizia dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (fatte salve diverse disposizioni della Autorità sanitarie);
3. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione;
4. effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. Attualmente la certificazione verde ha validità di 48 ore nel caso di test antigenico o di 72 ore nel caso di test molecolare dal momento del prelievo;

Nei primi tre casi la validità del green pass cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2;

Visto il D.L. 21 Settembre 2021 n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" ed, in particolare, l'art. 1 che ha inserito nel D.L. n. 52 del 22 Aprile 2021 convertito nella legge n. 87 del 17 Giugno 2021 l'art. 9-quinquies recante "Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico", che dispone che:

- Dal 15 Ottobre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
- La disposizione si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni;
- I datori di lavoro del personale sono tenuti ad organizzare le modalità operative per le verifiche del rispetto degli obblighi di legge in capo a dipendenti e soggetti che svolgono la loro attività presso gli Enti;
- L'accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza;
- In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500;

Rilevato, in particolare, che il comma 5 dell'art. 9 quinquies del d.l. n. 52 del 22 Aprile 2021 convertito nella legge n. 87 del 17 Giugno 2021, introdotto dal D.L. n. 127 del 21 Settembre 2021, dispone che i datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, devono definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2;

Richiamate le modalità operative per le verifiche delle certificazioni verdi indicate dal DPCM del 17 Giugno 2021 adottato ai sensi dell'art. 9 comma 10 del D.L. n. 52 del 22 Aprile 2021 conv. L. n. 87 del 17 giugno 2021;

Richiamate integralmente le "linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID 19 da parte del personale" adottate con DPCM 12.10.2021;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere con atto formale all'individuazione dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni, nonché delle modalità operative per le verifiche;

Ritenuto, pertanto, opportuno prediligere un controllo di tutti i dipendenti al momento del

primo accesso nella sede di lavoro, richiedendo ai medesimi di recarsi presso l'ufficio del proprio Responsabile, affinché possa procedere al controllo con le modalità indicate con DPCM del 17 Giugno 2021;

Precisato che al dipendente privo di certificazione verde verrà chiesto l'allontanamento dal luogo di lavoro e sarà cura del controllore dare immediata comunicazione all'Area Amministrativa e attivare la contestazione del caso (si ribadisce che la ratio della norma depone nel senso che non può essere consentito, in alcun modo, che il lavoratore sprovvisto della certificazione permanga nella struttura anche a fine diversi o che il medesimo si adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza);

Dato atto che la vigente normativa prevede che il personale che comunichi di non essere (legittimamente: cfr. Art. 1, comma 3, D.L. 127/2021) in possesso della certificazione ovvero ne risulti privo "al momento dell'accesso al luogo di lavoro", al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati;

Richiamata altresì la necessità di procedere al controllo degli organi politici e dei professionisti che si rechino presso la pubblica amministrazione per svolgere, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato a favore delle amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni ai sensi dell'art. 1 comma 2 D.L. n. 127 del 21 Settembre 2021 e che per tale ipotesi è opportuno demandare il controllo, anche a campione, al Segretario Comunale e ai Responsabili di ogni Area organizzativa (con possibilità per questi ultimi di conferire a loro volta, con specifico provvedimento, il controllo ai dipendenti che dovranno interfacciarsi di volta in volta con i singoli professionisti) oltre agli Assessori comunali in occasione di incontri istituzionali in cui non siano presenti i soggetti sopra citati;

Dato atto che ad ogni soggetto designato per il controllo verrà chiesto di scaricarsi sul proprio cellulare apposita App per il controllo delle Certificazioni Verdi COVID-19 ovvero, qualora nell'impossibilità di scaricarla perché non dotato di smartphone ovvero con smartphone avente memoria insufficiente, verrà dotato smartphone in dotazione del Comune con installata l'App per effettuare il controllo;

Riscontrato inoltre che l'Amministrazione comunale è intenzionata, qualora disponibili, ad attivare il processo di verifica automatica del possesso della certificazione verde dei propri dipendenti attraverso specifiche funzionalità che saranno compiutamente definite dalla normativa nazionale; dell'attivazione di tale soluzione verrà data notizia agli interessati;

DECRETA

1. Di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di delegare l'attività di controllo, anche a campione, del possesso della certificazione verde COVID-19 al momento del primo accesso sul luogo di lavoro dei dipendenti del Comune di Oulx ai Responsabili delle aree organizzative omogenee, ognuno in riferimento al personale assegnato alla medesima area funzionale e ai restanti Responsabili, i seguenti soggetti:
 - **FRANZINI Giuliano – Responsabile Area Servizi**
 - **GARDINO Federico – Responsabile Area Tecnica**
 - **GERARD Silvio – Responsabile Area Vigilanza**
 - **GRASSO Paola – Responsabile Area Amministrativa**
 - **VANGONE Lucia – Responsabile Area Economico-finanziaria;**
3. Di individuare per la contestazione delle violazioni degli obblighi di cui al D.L. 127/2021 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening":

- a. nel Segretario comunale il soggetto deputato alla contestazione ai Responsabili d'Area;
 - b. nei Responsabili delle aree organizzative omogenee i soggetti deputati alla contestazione al personale assegnato alla propria area;
4. Di richiedere, al momento del primo accesso sul luogo di lavoro:
 - a. ai singoli dipendenti di recarsi presso l'ufficio del proprio Responsabile, affinché possa procedere al controllo con le modalità indicate con DPCM del 17 Giugno 2021;
 - b. ai singoli Responsabili d'area di recarsi presso l'ufficio di altro Responsabile affinché possa procedere al controllo con le modalità indicate con DPCM 17.6.2021;
 5. Di delegare altresì il controllo del possesso della certificazione verde, anche a campione, degli organi politici e dei professionisti che si rechino presso la pubblica amministrazione per svolgere, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni al Segretario Comunale, ai Responsabili di ogni Area organizzativa omogenea (con possibilità per questi ultimi di conferire a loro volta, con specifico provvedimento, il controllo ai dipendenti che dovranno interfacciarsi di volta in volta con i singoli professionisti, oltre agli Assessori comunali in occasione di incontri istituzionali in cui non siano presenti i soggetti sopra citati);
 6. Di dare atto che, in osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali e come richiamato nel DPCM 12.10.2021, non è consentita la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli artt. 9 ter – commi 2 e 5 – 9 quinquies – commi 6 e seguenti – e 9 septies – commi 6 e seguenti – del D.L. 22.4.2021 N. 52 convertito nella legge 87/2021;
 7. Di dare atto che la validità del presente provvedimento sarà prolungata oltre il 31.12.2021 qualora lo stato di emergenza da COVID-19 venga prorogato oltre tale data;
 8. Di incaricare l'Area Amministrativa alla trasmissione del presente atto a tutti i soggetti interessati ed all'affissione del presente provvedimento in luogo ben visibile a tutti i lavoratori dipendenti;
 9. Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line e sul sito internet dell'Ente alla sezione Amministrazione trasparente.

IL VICE SINDACO
Arch. Maicol GUIGUET

Firmato digitalmente

